



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021

OM 3 marzo 2021, n. 53

Struttura tecnica degli Esami
di Stato M.I.
D.T. U.S.R. Sicilia V. Assenza



Esame di Stato 2020/2021

Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

NORMATIVA

nota Capo Dipartimento 349 del 5 marzo 2021: **commento sulle tre ordinanze**

588 del 24 maggio 2021: Protocollo d'Intesa per gli esami di Stato 2020/2021 e Atti del Ministro (Protocollo) n. 14 del 21 maggio 2021 **“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”**

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

DEROGHE

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017».

Si prescinde perciò:

- dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)
- dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).

*In relazione al **requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato»** le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica». **Ai colleghi docenti è quindi affidato il potere di deroga comunque previsto dalla normativa vigente.** Si è peraltro sottolineato il dover tenere in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.*

Art. 3 Ammissione dei candidati interni

In relazione ai **requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista**, e sono quindi richiesti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina

Art. 4 Ammissione dei candidati esterni

Mentre lo scorso anno i candidati esterni hanno sostenuto l'esame nella sessione di settembre, quest'anno parteciperanno alla **sessione ordinaria** previo superamento dell'esame preliminare, **in presenza**, di norma nel mese di maggio.

ART. 4 COMMA 4:

Anche per questi candidati si prescinde dai «requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO)

«L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017»

Articolo 8 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

«I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza».

Art. 10 Documento del Consiglio di classe

A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il documento del consiglio di classe evidenzia, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, gli **obiettivi specifici di apprendimento** ovvero i **risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica**.

Al documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica).

Art. 11 Credito scolastico

Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di **quaranta** ad un massimo di **sessanta** punti. Le tabelle di cui all'allegato A sono state **in parte riviste** per ovviare ad alcune criticità nel computo segnalate lo scorso anno.

Art. 11 Credito scolastico

La conversione deve essere effettuata con riferimento **sia alla media dei voti che al credito conseguito** (livello basso o alto della fascia di credito):

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

Art. 11 Credito scolastico

Credito della **classe quarta** a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva era prevista **anche in presenza di valutazioni insufficienti** (quindi è **prevista la fascia $M < 6$**).

Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i c.d.c. provvedono ad effettuare l'**eventuale integrazione** di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 **non superiore a 1 punto** (nota 28 maggio 2020 n. 8464).

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6$ *	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

Art. 12 Commissioni d'esame

Anche per questo anno scolastico le commissioni d'esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno.

Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento.

Art. 12 Commissioni d'esame Comma 3

«Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competenteUSR.

I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.»

Art. 13 Sostituzione dei componenti delle commissioni

L'articolo fornisce tutte le indicazioni per la gestione delle assenze dei componenti la Commissione.

Ogni legittimo impedimento deve essere documentato e accertato.

Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare Attività delle Commissioni

- Le attività previste sono in larga parte quelle ordinarie, riferite sia ai candidati interni che agli esterni.
- Diversamente da quanto accaduto nel 2020, **non è previsto alcun «bonus straordinario»**; resta la previsione su «l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti».
- Sulle varie fasi di pubblicazione di atti ed esiti dell'esame sono state fornite **puntuali indicazioni in linea con le richieste del Garante privacy**.

Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare

Art. 15 c. 2: *«...Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.... definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni»*

Si ricordi che: *Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative» (comma 3);*

«Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all'albo on-line dell'istituto sede d'esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. (comma 6).

Art. 15 e 16 Riunioni plenaria e preliminare

Situazioni di incompatibilità:

Attenzione ai commi 3 e 4 dell'art. 16, con particolare riferimento alla possibilità di deroghe: *«...Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente.»*

Art. 17 Prova d'esame

- Si è precisato che la predisposizione dei materiali avviene «**all'inizio di ogni giornata di colloqui**, prima del loro avvio, per i relativi candidati».
- Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.

Con il Curriculum la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).

Il Curriculum dello studente, una delle novità ordinamentali realizzate quest'anno, consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 349/2021).

Art. 17: finalità del colloquio

il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.

Art. 17 comma 3: i materiali

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame

Comma 3. « *La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti*».

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

L'elaborato:

- **concerne le discipline caratterizzanti** per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3
- ha tipologia e forma **coerente con tali discipline**

I consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto (nota 349/2021).



Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

- L'elaborato è **integrato**, in una prospettiva multidisciplinare, dagli **apporti di altre discipline o competenze individuali** presenti nel curriculum dello studente, e **dell'esperienza di PCTO** svolta durante il percorso di studi; nell'assegnazione dell'argomento il consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello studente
- l'elaborato è **assegnato** entro il **30 aprile 2021** e **trasmesso** dal candidato entro il **31 maggio 2021**
- se il candidato non provvede alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame - elaborato

Il consiglio di classe individua, tra **tutti** i membri designati per far parte delle sottocommissioni, **docenti di riferimento** per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di **studenti**.

I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura dell'elaborato; tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l'acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi che compongono l'esame di Stato e migliore preparazione. Si tratta di una forma di «tutoraggio», che pertanto può essere svolta da tutti i docenti commissari, non solo da quelli delle materie di indirizzo.

Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – Analisi del testo

Lo svolgimento del colloquio prosegue con la «discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10».

*Tale discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla **capacità di analisi testuale**.*

*I testi presenti nel documento del 15 maggio **possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario**: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti (nota 349/2021).*



Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – Analisi del materiale

Qui, ed eventualmente anche nell'elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. **L'ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all'Educazione civica.**



Art. 18 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame – PCTO

L'esame è completato dall'esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale esposizione è dedicata l'ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tali esperienze all'interno dell'elaborato o esse non siano state comunque trattate in precedenza, anche su iniziativa del candidato.

Art. 22 Assenze dei candidati. Sessione straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

Articolo 23 (Verbalizzazione)

La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.

3. Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l'applicativo "Commissione web", salvo motivata impossibilità

Art. 24 Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi – attribuzione lode

Comma 1: Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.

Comma 4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b).

Comma 5. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame

Articolo 25 Pubblicazione dei risultati

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

Articolo 26 Svolgimento dei lavori in modalità telematica

Da correlare alle indicazioni contenute nel protocollo sulla sicurezza

Altri elementi di novità

- In relazione all'assenza per malattia dei candidati, scompare l'espressione «da accertare con visita fiscale», sostituita dalle parole «debitamente certificata». Art. 22 comma 1
- I presidenti di commissione sono chiamati a redigere una relazione specifica, mediante l'utilizzo di un *form* disponibile su "Commissione web", precompilato nella parte amministrativa, strutturato in prevalenza con campi chiusi. Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi qualitative circa gli esiti degli Esami di Stato. Art. 24 comma 6
- Si chiarisce la competenza alla firma degli attestati di credito formativo. Art. 24 comma 8
- Assieme al diploma è rilasciato il Curriculum dello studente, oltre al Supplemento Europass. Art. 24 commi 8 e 12

Pubblico Ufficiale – Art. 357 Codice penale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (1) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (2).

I pubblici ufficiali hanno l'obbligo di sporgere denuncia, alla magistratura italiana o ad un'altra autorità preposta, quando hanno notizia di reato, che sia perseguibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio

I delitti contro la pubblica amministrazione

delitti tipici contro la pubblica amministrazione:

- Abuso
- Corruzione per l'esercizio della funzione/per atti contrari ai doveri d'ufficio
- Concussione
- Rivelazione di segreti d'ufficio
- Rifiuto e omissione di atti d'ufficio

Tutela giuridica:

- violenza/minaccia a Pubblico ufficiale
- Resistenza a pubblico ufficiale
- Oltraggio a pubblico ufficiale

Reati contro la fede pubblica

Articolo 479 Codice penale: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto (1) nell'esercizio delle sue funzioni (2), attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493] (3).

Il verbale è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso di quanto in esso dichiarato (falso ideologico e falso materiale).

Il verbale di esame di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico di fede privilegiata, poiché forma la prova del rapporto intersoggettivo svolto fra i pubblici ufficiali, quali esaminatori, e lo studente, quale esaminato.

Profili di responsabilità disciplinare

Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16

aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 data pubblicazione 16/07/2014)

Principi generali, es. artt. 3, 4, 6, 7, 11, 12: parità di trattamento, conflitto di interessi, riservatezza, comportamento in servizio.

Infine

► Buon Lavoro a tutti